

eventi diversi

Umbria-Marche (Colfiorito) 1997

San Giuliano di Puglia 2002

L'Aquila 2009

Pianura Padana 2012

Centro Italia 2016

Città d'Arte

Sicurezza delle scuole

Capoluogo di Regione

Area a forte valenza economico-produttiva

Piccoli Borghi – aree rurali



eventi diversi – soluzioni specifiche

Umbria-Marche (Colfiorito) 1997

San Giuliano di Puglia 2002

L'Aquila 2009

Pianura Padana 2012

Centro Italia 2016

Decreto-legge n. 6/1998 – Legge n. 61/1998

Decreto-legge n. 245/2002 – Legge n. 286/2002

Decreto-legge n. 39/2009 – Legge n. 79/2009

Decreto-legge n. 74/2012 – Legge n. 122/2012

Decreto-legge n. 189/2016 – in conversione

+

Decreto-legge n. 205/2016 – in conversione



Disegno di legge

«delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile»

(A.S. 2068)

Tra i criteri di delega:

h) la previsione di modalità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile, individuate a regime anche sulla base di apposite norme speciali, nonché alle forniture di beni di prima necessità, soggette a trasparenti procedure di verifica successiva;

i) la disciplina del finanziamento nazionale delle funzioni di protezione civile attraverso il Fondo della protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali e il Fondo regionale di protezione civile;

m) la disciplina delle misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;



Il tema delle sospensioni: tributi, ma anche...

DL 189/2016 - Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi

1. Nei Comuni di cui all'allegato 1, [...], sono sospesi fino al 31 dicembre 2016:

...

g) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;

[...]

5. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni di cui all'allegato 1 sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell' articolo 1218 del codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

eventi diversi – problemi ricorrenti

Il tema delle sospensioni: tributi, ma anche...

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 - Art. 7 - Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dagli eventi in premessa citati, che hanno colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, detti eventi costituiscono causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. **I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici,** previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, **hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui,** optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 gennaio 2017, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

L. 27/07/2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 9. (Rimessione in termini)

[...]

2. Con proprio decreto **il Ministro delle finanze**, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, **può sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.**

2-bis. **La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti, ai sensi del comma 2, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione.** Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 408. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo.



L. 27/07/2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 9. (Rimessione in termini)

...segue

[**2-ter.** Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, **i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio**, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.]



L. 27/07/2000, n. 212 - Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

Art. 9. (Rimessione in termini)

Proposta di riformulazione allo studio:

2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, **i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati all'esito del procedimento di ricognizione dei fabbisogni di danno disposto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n.225 e successive modificazioni, con ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla formalizzazione della medesima ricognizione del fabbisogno di danno, con istanza da presentare al competente ufficio**, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



Un esperimento di disciplina uniforme

**l'avvio della
'FASE 2'**

**per il superamento dell'emergenza
nei territori colpiti dagli eventi
alluvionali verificatisi dal 2013 al 2015**

**(danni subiti dal patrimonio edilizio privato
e dalle attività economiche e produttive)**



Che cosa è la 'fase 2'?

Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 225/1992, dopo le più recenti modifiche (2012-2013), prevede in modo dettagliato cosa è possibile fare con le Ordinanze di protezione civile:

'FASE 1' – prima emergenza

- a) all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento;
- b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili;
- c) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità;
- d) alla **ricognizione dei fabbisogni** per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

'FASE 2' – ricostruzione

- e) all'**avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d),** entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata;


Di quante situazioni di emergenza parliamo?

La ricognizione dei fabbisogni è stata avviata in 49 situazioni di emergenza.

La ricognizione dei fabbisogni è stata **completata** per **40 emergenze** in **17 regioni**



*Per altre 9 emergenze la
ricognizione dei danni è
in corso*



Di che importi parliamo?

La ricognizione dei 40 fabbisogni completati riporta:

5.937 milioni di euro per danni al settore pubblico

804 milioni di euro per danni al patrimonio edilizio privato

889 milioni di euro per danni alle attività economiche e produttive



L'avvio della 'Fase 2' con la legge di stabilità 2016

Le risorse finanziarie per attivare la 'fase 2'
limitatamente ai danni subiti dal patrimonio edilizio privato
e dalle attività economiche e produttive
(è escluso, al momento, il settore pubblico)
sono state messe a disposizione, per la prima volta, dalla
legge di stabilità per il 2016
art. 1, commi da 422 a 428 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.



Cosa ha previsto la legge di stabilità per la 'fase 2'?

L'attivazione del meccanismo previsto dalla lettera e) dell'art. 5, comma 2, della Legge n. 225/1992, **precisando che con Delibera del CdM devono essere stabilite le finalità e i criteri per le successive OCDPC**

Un plafond massimo di 1.500 milioni di euro per i danni dei privati e delle attività economiche e produttive, da verificare anno per anno sulla base dell'effettivo 'tiraggio' di mutui già autorizzati con leggi precedenti per altri eventi calamitosi e non integralmente utilizzati

La concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato con garanzia dello Stato e corrispondente attivazione di un credito di imposta di pari importo (cedibile), che pone il finanziamento a totale carico dello Stato, in analogia a quanto fatto per il sisma della pianura padana del maggio 2012

Le risorse in campo

889 milioni €

le prime segnalazioni preliminari
dei danni subiti dalle imprese

804 milioni €

le prime segnalazioni preliminari
dei danni subiti dalle abitazioni



1,5 miliardi €

il plafond complessivo messo a
disposizione dalla legge di stabilità
2016 per i danni subiti dalle abitazioni
private e dalle imprese

400 milioni €

le risorse disponibili nel 2016 per partire
con i contributi per i danni subiti dalle
abitazioni private

*Il resto del plafond sarà
utilizzato, a partire dal
2017, per far fronte ai
danni delle imprese delle
prime 40 emergenze e per
tutti i tipi di danni delle
altre 9 emergenze per le
quali la ricognizione è
ancora in corso*

IL MECCANISMO DEL FINANZIAMENTO AGEVOLATO CON CREDITO DI IMPOSTA (CEDIBILE)

Una volta determinato l'importo del contributo spettante
il beneficiario ha titolo per ottenere un finanziamento agevolato e un credito di imposta di pari importo
quindi:

Il beneficiario si reca presso un istituto di credito convenzionato
con il documento attestante l'importo spettante

Il beneficiario cede il corrispondente credito
d'imposta all'istituto di credito

Il beneficiario porta all'istituto di credito la
documentazione validata per i successivi pagamenti

L'istituto di credito attiva un finanziamento di
importo corrispondente al contributo spettante

L'istituto di credito eroga il finanziamento
su stati di avanzamento degli interventi

Si procede ai pagamenti e le rate di capitale e interessi
non vengono versate dal beneficiario, ma sono
direttamente scontate sul credito di imposta
ceduto all'istituto di credito

NESSUN PASSAGGIO DI DENARO DAI BILANCI PUBBLICI DI DPC, REGIONI, COMUNI

Come è stato costruito lo schema di delibera del CdM per l'attivazione della 'fase 2'?

- E' previsto un procedimento in 4 fasi successive:

- una PRIMA DELIBERA CDM, di carattere programmatico, per stabilire finalità e criteri per trasformare le schede di segnalazione dei danni in domande di contributo, definire il massimale complessivo per singolo evento, ripartendo il plafond 2016 disponibile tra tutti gli eventi con ricognizione completata (40 fabbisogni) per i danni ai privati e attivare il procedimento per le imprese, che si concluderà nel 2017; **adottata il 28 luglio**,
- una serie di OCDPC che, per ciascun evento o per ciascun ambito regionale, per attivare il procedimento per la trasformazione delle segnalazioni di danno in domande di contributo, attuando quanto previsto dalla prima delibera CdM; **adottate 20 agosto**,
- l'azione di Comuni e Regioni per raccogliere, istruire e verificare le domande di contributo, quantificando gli effettivi contributi riconoscibili per ciascun evento, entro i limiti massimali stabiliti; **in corso: terminerà il 29 novembre**,
- una serie di ulteriori DELIBERE CDM che, in esito alla quantificazione degli effettivi contributi riconoscibili, ed entro i limiti massimali stabiliti, autorizzeranno l'attivazione dei contratti di finanziamento agevolato stabilendo il limite finanziario specifico per ciascun evento e categoria, dando il via alle singole operazioni di finanziamento (**privati dal 2016 – imprese dal 2017**)

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

1. perizia dei danni

2. istruttoria da parte dei Comuni, delle Regioni e del DPC

3. acquisizione del contributo sotto forma di finanziamento con oneri a carico della finanza pubblica



Ordinanza di protezione civile



Verifiche di Comuni e Regioni
e nuova delibera CdM



Perizia dei danni



Finanziamento in banca

Grazie alla collaborazione dei tecnici dell'Agencia Regionale di Protezione Civile è stata effettuata una simulazione sui dati reali per i 5 eventi verificatisi nel territorio della Regione Emilia-Romagna, procedendo all'esame dei dati dichiarati in TUTTE le schede di ricognizione preliminare relative ai danni al patrimonio privato.

Ci riferiamo alle Ordinanze n. **130/2013, 174/2014, 202/2014, 232/2015 e 292/2015**

	Abitazioni principali		Abitazioni secondarie		Altro uso o non specificato		Totale	
	n° schede b	importo (€)	n° schede b	importo (€)	n° schede b	importo (€)	n° schede b	importo (€)
TOTALE								
Distrette	24	€ 3.567.965,88	39	€ 4.567.325,83	16	€ 298.500,00	79	8.433.791,71
Inagibili	59	€ 13.431.369,06	65	€ 12.253.323,55	6	€ 214.541,78	130	25.899.234,39
Danneggiate	1390	€ 28.599.112,18	733	€ 18.313.167,64	139	€ 1.619.429,96	2262	48.531.709,78
Danneggiate e ristrutturate	248	€ 3.457.569,20	129	€ 2.674.895,50	49	€ 1.017.994,36	426	7.150.459,06
Stato non specificato	89	€ 759.901,76	19	€ 195.817,21	74	€ 191.601,11	182	1.147.320,08
Totale	1.810	49.815.918,08	985	38.004.529,73	284	€ 3.342.067,21	3079	91.162.515,02

I criteri della delibera CdM del 28 luglio sono stati proiettati sui dati reali, stimando l'onere finanziario massimo teorico che si produrrebbe qualora tutte le domande fossero integralmente coerenti e ammissibili e tutta la documentazione fiscale giustificativa richiesta venisse fornita dai beneficiari.

TOTALE ORDINANZE EMILIA ROMAGNA	Applicazione dei criteri da Delibera (80%-50% al valore di Scheda B e massimale di 150.000€)		Abitazioni da demolire (distrutte o da delocalizzare) con massimale di 187.500,00€		TOTALE	
	n°	€	n°	€	n°	€
Abitazioni principali	1776	€ 22.786.831,13	34	€ 6.375.000,00	1810	€ 29.161.831,13
Abitazioni secondarie	985	€ 16.791.640,97	0		985	€ 16.791.640,97
Altro	284	€ 1.671.032,84	0		284	€ 1.671.032,84
Beni mobili					2795	€ 4.192.500,00
Demolizioni					101	€ 1.010.000,00
TOTALE						€ 52.827.004,94

Simulazione su dati reali - 3

- fabbisogno totale dichiarato dai cittadini con le schede di ricognizione preliminare:

€ 91.162.515,02

- onere finanziario massimo teorico prodotto applicando i limiti previsti dalla delibera del 28 luglio:

€ 52.827.004,94

- plafond massimo autorizzato dalla delibera del 28 luglio:

€ 44.902.953,43

- proiezioni del fabbisogno quantificato all'esito dell'istruttoria effettuata:

€ 15.000.000,00

